Codice A1617A
D.D. 12 novembre 2026, n. 866
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione realizzazione progetto "Riqualificazione dell'offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica ''Yeti village'' in località Colle del Lys" in comune di Viù Richiedente: comune di Viù (P. IVA 01726630013)

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 866/A1617A/2026 DEL 12/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.
Autorizzazione realizzazione progetto "Riqualificazione dell'offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica "Yeti village" in località Colle del Lys" in comune di Viù
Richiedente: comune di Viù (P. IVA 01726630013)

Richiamate:
- l'istanza prot. n° 2536 in data 15/07/2026, pervenuta in data 16/07/2026, protocollo in ingresso n° 106225/DA1617A, presentata dal comune di Viù (P. IVA 01726630013) volta ad acquisire l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 per la realizzazione del progetto: "Riqualificazione dell'offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica "Yeti village" in località Colle del Lys" in comune di Viù nell'area sciabile ASa2 baby park "Yety village" riconosciuta con la D.G.R. n° 25-1510 in data 12 giugno 2020, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 110310/DA1617A in data 23/07/2026 in cui si evidenzia che l'istanza non contiene la documentazione richiesta dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018 per l'istruttoria delle istanze di cui alla L.r. n° 45/1989, e pertanto vengono richieste le necessarie integrazioni, e viene sospeso il termine per la conclusione del procedimento;

Viste:
- la comunicazione prot. n° 3097 in data 21/08/2026, acquisita al prot. n° 121247/DA1617A in data 24/08/2026, con la quale il comune di Viù ha trasmesso le integrazioni agli elaborati progettuali;
- la richiesta al Settore geologico regionale prot. n° 126729/DA1617A in data 09/09/2026, con la quale si richiede di esprimere il necessario parere idrogeologico e nivologico in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la comunicazione prot. n° 44130/DA1819 in data 29/09/2026, acquisita in pari data al prot. n° 137419/DA1617A, con la quale il Settore Geologico ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici in relazione al vincolo per scopi idrogeologici .

Dato atto che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For.

Gabriele, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 in quanto comporta modifiche dell'assetto idrogeologico del territorio;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. n° 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'opera proposta prevede i seguenti interventi :
a) rifacimento di parte dell'impianto di innevamento programmato esistente, consistente essenzialmente nell'ammodernamento delle componenti impiantistiche e di un generatore di neve ad alta efficienza mod. TR9;
b) rimozione nastro trasportatore esistente
c) rimodellamento morfologico della superficie interessata necessario al corretto posizionamento del nuovo nastro trasportatore;
d) posa di un nuovo nastro trasportatore della lunghezza di 93 m. oltre le stazioni di partenza ed arrivo, per complessivi 96,5 m. ;
e) realizzazione di una nuovo pista di "snow tubing" modello TUBBY EVO di lunghezza complessiva di 116 m ;

Rilevato che:
- la superficie effettiva interessata dall'intervento è pari a circa 3.724 m^2 in scavo e 6.484 m^2 in riporto, dovuti al rimodellamento morfologico del versante. I movimenti di terra risultano pari a circa 4.077 m^3 in scavo e a circa 4.077 m^3 in riporto, con scavi e riporti interamente compensati tra loro. Complessivamente i volumi di scavo e riporto risultano pari a 8.154 m^3, la superficie interferita risulta pari a 10.208 m^2.
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e riqualificazione ambientale attraverso inerbimenti mediante idrosemina;
- l'intervento di livellamento e rimodellamento morfologico interesserà essenzialmente formazioni erbacee del piano alpino, e non comporterà l'abbattimento di esemplari arborei. La realizzazione del nuovo nastro trasportatore, lo smantellamento di quello esistente e la realizzazione dello snow tubing interesseranno unicamente formazioni erbacee del piano alpino;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico, vegetazionale che forestale.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto;
- con la D.G.R. n° 25-1510 in data 12 giugno 2020 sono state individuate le aree sciabili e di sviluppo montano nei comprensori sciistici del comune di Viù;
- l'intervento risulta finanziato con Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 - Fondo Sviluppo e Coesione Regione Piemonte 2021/2027 "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani" (cod. ID FSCRI_RI_147);
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto il richiedente è un Ente pubblico, la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile, e risulta finanziata con fondi nazionali;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area

sciabile;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

Preso atto del contributo istruttorio di competenza espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 44130/A1809A in data 29/09/2026, acquisito in pari data al prot. n° 137419/DA1617A, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo per la parte progettuale e nivologica e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici, con prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione dei lavori che si intendono qui integralmente richiamate;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 per autorizzare la realizzazione dell'intervento previsto dal progetto: "Riqualificazione dell'offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica "Yeti village" in località Colle del Lys" in comune di Viù nell'area sciabile ASa2 baby park "Yety village" ;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il comune di Viù (P. IVA 01726630013) con sede in Piazza Vittorio Veneto, 2 10070 Viù (To) alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Riqualificazione dell'offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica "Yeti village" in località Colle del Lys" in comune di Viù nell'area sciabile ASa2 baby park "Yety village", nella posizione e con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 44130/A1809A in data 29/09/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 8-8111 del 25 gennaio 2024

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- a Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione";

determina

Di autorizzare, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” il comune di Viù (P. IVA 01726630013) con sede in Piazza Vittorio Veneto, 2 10070 Viù (To) alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Riqualificazione dell’offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica “Yeti village” in località Colle del Lys" in comune di Viù nell'area sciabile ASa2 baby park "Yety village", nella posizione e con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 44130/A1809A in data 29/09/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate

Di richiamare quanto segue:

A) La presente autorizzazione:
1) ha validità pari a tre anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere richieste al Settore Tecnico Regionale competente prima della scadenza del presente provvedimento e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nullaosta o parere previsti dalle norme vigenti;
4) si intende rilasciata:
a. con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall’intervento, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l’assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
b. con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al

monitoraggio dell’intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
c. sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d’opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

B) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :
1) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l’intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
2) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 della L.r. n. 45/1989 e dall’art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.
Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

C) Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

D) Il Titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:
a) comunicazione di inizio dei lavori;
b) comunicazione di ultimazione dei lavori, allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato ed autorizzato.

E) Il Titolare dell’autorizzazione :
1) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l’area sciabile;
2) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall’articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;
3) è tenuto a procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
4) è tenuto ad effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario entro centoventi giorni dalla data di cui sopra ai sensi del D.P.R. n. 1199/ 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_A_Viù_Snowpark-Colle_Lys_parere.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137419 del 29/09/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00044130 del 29/09/2026

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1732/2026C/A1800A

(*) *indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 126729/A1600A del 09/09/2026. Ns. Prot. n.41021/A1800A del 09/09/2026 - Pratica DQ 75890/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di riqualificazione dell'offerta turistica e destagionalizzazione della stazione sciistica "Yeti village" in località Colle del Lys in comune di Viù (TO).
Richiedente: Comune di Viù
Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto, inserito nel progetto redatto ai fini della presentazione di domanda di contributo ai sensi del bando "Sistema Neve Regione Piemonte 2025-2030", prevede il potenziamento dell'area sciabile Yeti Village, in località Colle del Lys, in Comune di Viù (TO).

Il piccolo comprensorio, sviluppato su un versante ad esposizione prevalentemente settentrionale tra le quote 1.320 e 1.410 m s.l.m., comprende attualmente un tapis roulant per l'avviamento dei principianti allo sci alpino.

L'investimento si sviluppa su quattro linee di intervento, di cui quelle oggetto della presente istanza comprendono il potenziamento e l'adeguamento dell'impianto di innevamento a più moderni standard di efficienza, l'installazione di un nuovo tapis roulant lungo 93 metri in sostituzione di quello esistente ed infine l'installazione di una pista tubby con manto Neveplast per la destagionalizzazione dell'offerta turistica.

I lavori di movimento terra necessari alla realizzazione della pista comporteranno un volume complessivo di scavi pari a 4077 m³, interamente riutilizzati per i riporti in sito; l'area interessata dagli scavi è pari a 3274 m² mentre quella oggetto di riporti ammonta a 6484 m² .

L'ambito di intervento, posto immediatamente a nord della dorsale spartiacque Valle di Susa – Valle di Viù presso il colle localizzato tra le cime dei M.te Pela' e Arpone, è caratterizzato dalla

Piazza Piemonte, 1
10127- Torino
0114321270

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137419 del 29/09/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00044130 del 29/09/2026

presenza del substrato roccioso affiorante o subaffiorante sotto una coltre eluvio-colluviale di spessore variabile da punto a punto e generalmente contenuto in qualche metro.

Il professionista incaricato afferma che *"i sopralluoghi condotti non hanno evidenziato elementi testimonianti stati di dissesto in atto o potenziali in grado di interessare le coltri detritiche superficiali relativamente instabili rispetto al substrato roccioso costituente l'ossatura del versante".*

Allo stesso modo non rileva "*indizi da ricondurre a processi profondi in grado di coinvolgere l'ammasso in profondità, come peraltro indicato nella cartografia specifica consultata ed afferente al PRGC e alle banche dati Regionali."*

Dal punto di vista nivologico viene rilevato dal professionista come il settore di versante oggetto d'intervento non sia interessato, per ubicazione naturale e caratteristiche morfologiche, da fenomeni valanghivi, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e viene attestato che i lavori previsti non comportano modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione progettuale, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci e della relazione nivologica a firma dell' Ing. Francesco Belmondo;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Viù, relativamente al quadro del dissesto e della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137419 del 29/09/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00044130 del 29/09/2026

per la parte progettuale e nivologica e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle indicazioni contenute nelle "*Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" pubblicate da SNPA nel 2019;
- come da indicazioni progettuali contenute nella Relazione geologica, vista la perimetrazione dell'ambito considerato all'interno della classe POMA 3 (Probabilità di Occorrenza Minerali di Amianto), preliminarmente allo svolgimento delle attività sarà svolta la ricerca di amianto su un numero di campioni rappresentativi della consistenza degli sbancamenti in modo da definire tutti gli accorgimenti necessari per eseguire le lavorazioni in totale sicurezza;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
- tutti i ritombamenti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; sarà fondamentale mantenere in efficienza nel tempo le opere di raccolta e allontanamento delle acque presenti lungo il tracciato della pista;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo

Piazza Piemonte, 1
10127- Torino
0114321270

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137419 del 29/09/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00044130 del 29/09/2026

efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Si richiamano infine gli obblighi, previsti dagli artt. 17 e 18 della L.R. 2/2009, del soggetto gestore dello "Yeti Village" affinché provveda alla sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto ed all'interdizione dell'accesso all'area, qualora si verifichino condizioni di innevamento e di instabilità del manto nevoso tali da pregiudicarne la sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Bertea
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

Piazza Piemonte, 1
10127- Torino
0114321270